

Documento di consultazione sulle

Disposizioni della Banca d'Italia in materia di “Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”

Febbraio 2022

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle “*Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa*” (Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 e successive modifiche, nel seguito anche “le Disposizioni”).

Le modifiche, di seguito illustrate, attuano l’articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (di seguito anche “Decreto”), come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che ha recepito nell’ordinamento italiano la *Payment Services Directive 2 – PSD2* (direttiva 2015/2366/UE).

Questa disposizione attribuisce alla Banca d'Italia, tra l’altro, il potere di definire, con provvedimento di carattere generale e “*tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio*”, i criteri di rilevanza delle infrazioni commesse in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento (di seguito, “diritti e obblighi delle parti”), sanzionabili ai sensi degli articoli 32 e 32-*bis* del Decreto.

Nell’esercizio di questo potere regolamentare, la Banca d'Italia sottopone a consultazione le modifiche e integrazioni alle Disposizioni volte a:

- i)* estendere alle infrazioni in materia di diritti e obblighi delle parti i criteri di rilevanza attualmente previsti dalle medesime Disposizioni con riguardo alle violazioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti (di cui all’art. 144, comma 8, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
- ii)* definire criteri di rilevanza specifici per le violazioni degli obblighi in materia di autenticazione “forte” (cd. *strong customer authentication – SCA*), di cui all’art. 10-*bis* del Decreto, e di *standard* aperti di comunicazione comuni e sicuri.

Con particolare riguardo agli interventi *sub i)* relativi ai **diritti e obblighi delle parti**, va considerato anzitutto che questa materia ha natura complementare rispetto a quella della trasparenza: entrambe, infatti, regolano in modo coordinato e unitario profili diversi, ma correlati, del rapporto tra utenti e prestatori di servizi di pagamento e, a livello europeo, sono contenute nella medesima Direttiva sulla prestazione dei servizi di pagamento (PSD2).

La soluzione che si propone appare coerente anche con l'impianto legislativo alla base dell'attribuzione alla Banca d'Italia del potere regolamentare in relazione alle sanzioni per violazioni in materia di trasparenza e di diritti e obblighi delle parti: le rispettive disposizioni di legge, infatti, risultano formulate in modo sostanzialmente uguale (cfr. articoli 144, comma 8, del T.U.B. e il già citato articolo 32, comma 1-*ter*, del Decreto).

Infine, nell'esercizio del citato potere regolamentare, la Banca d'Italia ha già dettato criteri di rilevanza in materia di trasparenza ricorrendo a una formulazione ampia, che ne consente l'applicazione anche alle fattispecie in materia di diritti e obblighi delle parti (cfr. Allegato B delle "Disposizioni" in consultazione).

Con riguardo alla materia dell'**autenticazione e delle misure di sicurezza**, di cui all'art. 10-*bis* del Decreto, nonché degli **standard aperti di comunicazione comuni e sicuri** (cfr., *supra*, *sub ii*), tenuto conto che essa è parte della più generale disciplina dei "diritti e obblighi" delle parti, vengono in parte estesi alle relative infrazioni alcuni dei criteri di rilevanza come definiti *sub i)* (cfr., in particolare, i criteri *sub* lett. c., d. ed e. del nuovo Allegato C delle "Disposizioni" in consultazione). Contestualmente, in considerazione della peculiarità del comparto – caratterizzato, oltre che dalle tradizionali tematiche prudenziali e organizzative, da innovativi profili connessi alla sicurezza informatica e all'integrità dei dati, alla trasparenza e alla disponibilità dei servizi nonché alla parità di trattamento tra operatori – vengono definiti taluni ulteriori criteri specifici, che riflettono le finalità della normativa e i beni giuridici tutelati dalle disposizioni da attuare, nonché i profili di rischio aziendali maggiormente esposti alle conseguenze di eventuali violazioni. In particolare, si considera l'idoneità della violazione a:

A. esporre l'intermediario a significativi **rischi strategici, operativi e reputazionali**

Sotto tale profilo, possono rilevare, quali indici sintomatici, tra l'altro,

- *l'inadeguatezza dei presidi informatici e dei livelli di servizio nell'adempimento degli obblighi normativi in materia di autenticazione forte e di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (es: la prolungata indisponibilità delle interfacce);*
- *l'idoneità della violazione a esporre gli utenti a significativi rischi di frode o di violazione della sicurezza dei dati personali.*

B. incidere sulla **efficienza del mercato**, sulla **parità concorrenziale** o sulla **sicurezza** del sistema dei pagamenti

Sotto tale profilo, possono rilevare, quali indici sintomatici, tra l'altro,

- *l'idoneità della violazione a comportare un ostacolo alla parità di trattamento nei confronti di utenti e operatori del mercato nonché all'effettiva prestazione, da parte degli operatori autorizzati, dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti;*
- *dalla capacità della violazione, in ragione dell'operatività del prestatore di servizi di pagamento e delle relative interconnessioni, di esporre altri operatori a rischi rilevanti.*

La modifica in esame richiede, oltre all'integrazione del paragrafo delle Disposizioni relativo alle fonti normative con gli opportuni richiami al d.lgs. n. 11/2010, la modifica della nota n. 7 alle Disposizioni, che attualmente ne esclude l'applicazione, tra l'altro, alle sanzioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento. Vengono inoltre inseriti, ovunque rilevi nell'ambito delle Disposizioni, i riferimenti alla disciplina dei diritti e obblighi delle parti e ai prestatori di servizi di pagamento.

Con l'occasione, si apportano talune modifiche redazionali dirette a migliorare chiarezza e fruibilità del testo normativo. In quest'ottica, si portano in allegato alle "Disposizioni" le definizioni dei criteri di rilevanza e dei presupposti richiesti ai fini dell'esercizio della potestà sanzionatoria in materia di tutela della clientela (Allegato B), autenticazione e standard aperti di comunicazione comuni e sicuri nella prestazione di servizi di pagamento (Allegato C), di antiriciclaggio (Allegato D), che nel testo attuale sono contenuti nel par. 1.1 della Sezione II.

Si riporta di seguito il testo delle Disposizioni recante le modifiche proposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento sulla disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia, come modificato nel 2019, ai fini della redazione delle modifiche sottoposte a consultazione non è stata svolta l'analisi di impatto della regolamentazione in quanto esse non comportano costi aggiuntivi per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.

In ragione della limitata portata delle modifiche normative poste in consultazione rispetto all'impianto generale della procedura sanzionatoria della Banca d'Italia e del loro contenuto solo parzialmente innovativo rispetto al quadro normativo vigente, **il termine di conclusione della consultazione è fissato a 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento.**

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alternativamente:

- *qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all'indirizzo RIV@pec.bancaditalia.it; oppure*
- *in forma cartacea all'indirizzo **Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza**, Divisione Analisi delle Irregolarità, via Nazionale 187, 00184, Roma. In tal caso, una copia in*

formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.RIV.analisi_irregolarita@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito *web* della Banca d'Italia al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via mail non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA
SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA**

Provvedimento del 18 dicembre 2012 e successive modifiche



**SANZIONI
E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di censurare il mancato rispetto delle norme poste a presidio della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, della correttezza e trasparenza dei comportamenti, dei diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento e della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La disciplina e l'attività sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettività delle regole; le sanzioni hanno carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Le presenti disposizioni attuano le previsioni legislative che attribuiscono alla Banca d'Italia competenze in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa, come modificate in seguito al recepimento della Direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV) (1). La Direttiva ha dettato, tra l'altro, disposizioni armonizzate relative al regime sanzionatorio, in un'ottica tesa a rafforzarne l'efficacia. In particolare, la Direttiva: prevede l'applicabilità di sanzioni sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti delle persone giuridiche; fissa i limiti massimi edittali per le sanzioni pecuniarie; affianca alla tradizionale sanzione pecuniaria altre misure di natura non patrimoniale (2).

Nel recepire la Direttiva, il legislatore ha esteso il nuovo regime – per ragioni di omogeneità ed efficienza – a tutte le violazioni e a tutti i soggetti sottoposti dal Testo unico bancario (“T.U.”) e dal Testo unico della finanza (“T.U.F.”) alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia; un regime in parte differenziato continua a trovare applicazione rispettivamente in materia di trasparenza e di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento (discipline di seguito unitariamente indicate anche con l'espressione “tutela della clientela”), nonché in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (“antiriciclaggio”).

[OMISSIS]

(1) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

(2) Tale impostazione è stata sostanzialmente replicata da altre direttive successivamente emanate in materia bancaria e finanziaria (cfr., ad esempio, direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID II; direttiva 2014/91/UE, c.d. UCITS V; direttiva 2015/849/UE, c.d. AMLD IV).

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U. (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385):

- art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di abuso di denominazione;
- artt. 139 e 140, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni;
- art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione - estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie - determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o degli enti, nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 144-*bis*, che prevede, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, la possibilità di applicare alla società o agli enti un ordine volto a eliminare le infrazioni, quale sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che, in caso di inadempimento dell'ordine entro il termine fissato dalla Banca d'Italia, si applichi una sanzione pecuniaria più elevata rispetto all'importo previsto per la violazione originaria;
- art. 144-*ter*, che indica i presupposti in presenza dei quali le violazioni commesse determinano l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie e della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti indicati nell'art. 144, indicando gli importi minimi e massimi e la durata delle sanzioni medesime;
- art. 144-*quater*, che elenca i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della durata delle sanzioni accessorie;
- art. 144-*quinquies*, che estende la disciplina delle sanzioni prevista dal T.U. alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili (regolamento UE n. 575/2013 e relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, o atti dell'EBA direttamente applicabili ai sensi del regolamento UE n. 1093/2010), nelle stesse materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-*bis* e 144-*ter* del T.U.;
- art. 144-*sexies*, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione stabilito dall'art. 53, comma 4, del T.U.;
- art. 144-*septies*, che disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio nell'ambito del MVU;
- art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa;

- art. 145-*ter*, che disciplina gli obblighi di comunicazione all'EBA delle sanzioni applicate;
- art. 145-*quater*, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di emanare disposizioni di attuazione del Titolo VIII del T.U.

La materia è, altresì, disciplinata dai seguenti articoli del T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58):

- art. 187-*quinquiesdecies*, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia;
- artt. 188 e 189, che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di abuso di denominazione e di partecipazioni al capitale;
- art. 190, che indica le norme del medesimo T.U.F. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, determina l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o enti, nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime;
- art. 190-*bis*, che indica i presupposti in presenza dei quali la violazione di disposizioni del T.U.F. in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie e della sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio di funzioni presso intermediari nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti indicati nell'art. 190, indicando gli importi minimi e massimi e la durata delle sanzioni medesime;
- art. 192-*quater*, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i soci e gli amministratori che violano l'obbligo di astensione stabilito dall'art. 6, comma 2-*novies*, del T.U.F.;
- art. 194-*bis*, che elenca i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della durata delle sanzioni accessorie;
- art. 194-*ter*, che estende la disciplina delle sanzioni prevista dagli articoli 189, 190 e 190-*bis* alle violazioni delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia prudenziale (regolamento UE n. 575/2013 e relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, o atti dell'EBA direttamente applicabili ai sensi del regolamento 1093/2010);
- art. 194-*quater*, che prevede, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, la possibilità di applicare alla società o enti un ordine volto a eliminare le infrazioni, quale sanzione alternativa a quella pecuniaria, e stabilisce che, in caso di inadempimento dell'ordine entro il termine fissato dalla Banca d'Italia o dalla Consob, si applichi una sanzione pecuniaria più elevata rispetto all'importo previsto per la violazione originaria;
- art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa;

- art. 195-*bis*, che disciplina la pubblicazione delle sanzioni;
- art. 195-*ter*, che disciplina gli obblighi di comunicazione all'EBA e all'ESMA delle sanzioni applicate;
- art. 196-*bis*, che attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il compito di emanare disposizioni di attuazione del Titolo II della Parte V del T.U.F.

Si richiamano, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate;
- il Regolamento (UE) n. 2015/159 del Consiglio del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni;
- le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), e successive modificazioni, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non disciplinati o non derogati dall'art. 145 del T.U., dagli artt. 188 e 190 del T.U.F. o dall'art. 65, comma 11 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- l'art. 44 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136 ("Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87"), che indica le disposizioni adottate ai sensi del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni e che prevede l'applicabilità dei capi V e VI del titolo VIII del T.U. alla procedura sanzionatoria e ai criteri per la determinazione delle sanzioni;
- l'art. 2 del d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 ("Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta"), per ciò che concerne le attività di bancoposta svolte da Poste Italiane S.p.a.;
- l'art. 67-*septiesdecies* del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229"), che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

ai consumatori contenute nel medesimo decreto legislativo;

- l’art. 24 della l. 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") relativo ai procedimenti della Banca d’Italia per l’adozione di provvedimenti individuali;
- l’art. 59 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”), che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i componenti degli organi di controllo presso gli intermediari bancari e finanziari che omettano di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 46 del medesimo decreto legislativo;
- l’art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che indica le disposizioni del medesimo decreto legislativo le cui violazioni determinano l’applicabilità nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli stessi intermediari di sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie;
- l’art. 65 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che prevede l’applicabilità delle previsioni di cui all’articolo 145 T.U., in quanto compatibili, ai procedimenti sanzionatori relativi a violazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio rientranti nelle attribuzioni della Banca d’Italia e che conferisce alla Banca d’Italia il potere di adottare o integrare proprie disposizioni in materia di procedura sanzionatoria amministrativa;
- gli artt. 32 e 32-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (“Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”), che indicano le disposizioni del medesimo decreto legislativo le cui violazioni determinano l’applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale;
- l’art. 32-ter del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che richiama le disposizioni del T.U. relative ai criteri per la determinazione delle sanzioni e alla procedura sanzionatoria;
- il regolamento della Banca d’Italia dell’11 dicembre 2007, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l’attività di vigilanza della Banca d’Italia;
- il regolamento ~~della Banca d’Italia~~ del ~~25 giugno 2008~~ 21 luglio 2021, recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della

Banca d'Italia ~~e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria~~, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti, ~~sui diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento~~ e di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (7).

Esse sono dirette ai soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F. Per quanto riguarda le società o enti, tali soggetti comprendono, in particolare:

- le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
- i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F. (8);
- le società capogruppo di gruppi bancari e di SIM, le società appartenenti a tali gruppi e le società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. e all'art. 12 del T.U.F.;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.;
- le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari, le società appartenenti a tali gruppi e le società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 109 del T.U.;
- gli istituti di moneta elettronica italiani, comunitari ed extracomunitari;
- gli istituti di pagamento italiani, comunitari ed extracomunitari;
- i confidi (9);
- Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta;
- i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

(7) Restano escluse dall'ambito delle presenti disposizioni le sanzioni in materia di ~~diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento~~, bonifici transfrontalieri e di trattamento del contante.

(8) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F. "soggetti abilitati" sono le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del T.U. e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

(9) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

Le persone fisiche sottoposte alla procedura sanzionatoria, al ricorrere dei presupposti stabiliti dagli articoli 144-*ter* del T.U. e 190-*bis* del T.U.F., comprendono gli esponenti e il personale delle società o enti indicati al precedente alinea, in particolare:

- coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;
- coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa.

Sono inoltre sottoposti alla procedura sanzionatoria i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, in relazione alle loro responsabilità in materia di contabilità, per la mancata comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, nonché per il mancato invio alla Banca d'Italia di ogni altro dato o documento richiesto.

La medesima procedura trova applicazione, altresì, nei confronti delle persone fisiche, delle società o degli enti destinatari delle disposizioni in materia di obbligo di astensione (artt. 53, comma 4, del T.U. e 6, comma 2-*novies*, del T.U.F.), abuso di denominazione (artt. 133 del T.U. e 188 del T.U.F.), partecipazioni (artt. 139 e 140 del T.U., nonché art. 189 del T.U.F.) (10).

Per quanto riguarda le società o enti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 231/2007, per violazioni in materia di antiriciclaggio, tali soggetti comprendono, in particolare:

- le banche;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le società di gestione del risparmio (SGR);
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U.;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli istituti di pagamento;
- le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

(10) Con riferimento agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi si richiama quanto previsto dagli articoli 128-*decies* ss. e 144, comma 5-*bis*, del T.U.

- le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.lgs. 231/2007;
- le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del T.U.;
- i confidi (11);
- i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del T.U.;
- Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta;
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 62, comma 2, del d.lgs. 231/2007, sono soggetti alla procedura sanzionatoria i titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari di cui sopra. Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 59, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono sottoposti alla procedura sanzionatoria i componenti degli organi di controllo presso i medesimi soggetti.

Per quanto riguarda le società o enti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. n. 11/2010 per violazioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento, tali soggetti comprendono, in particolare:

- i prestatori di servizi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 11/2010, insediati in Italia nonché i prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia;
- i soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti;
- i soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 32-bis, comma 1, del d.lgs. n. 11/2010, sono sottoposti alla procedura sanzionatoria i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché il personale, dei soggetti di cui sopra.

[OMISSIS]

SEZIONE II

PROCEDURA SANZIONATORIA

[OMISSIS]

(11) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010,(18) La sanzione adottata ai sensi dell'art. 62, comma 4, del d.lgs. 231/2007 consiste nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle.

1.1 Accertamento delle violazioni

La Banca d'Italia avvia la procedura sanzionatoria amministrativa nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative.

La Banca d'Italia accerta la violazione una volta acquisiti gli elementi necessari a valutare la sussistenza di un'irregolarità sanzionabile.

Nelle materie disciplinate da norme di principio (di carattere generale o gestionale), in coerenza con esigenze di certezza e prevedibilità della sanzione, la Banca d'Italia valuta la condotta tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti a carattere generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto. La Banca d'Italia valuta la fattispecie anche alla luce degli interventi correttivi eventualmente adottati nei confronti degli intermediari, inclusi richiami, ordini, divieti e altri provvedimenti particolari, fra i quali la rimozione di esponenti.

Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio di competenza della Banca d'Italia siano stati riscontrati dalla BCE oppure nell'ambito di verifiche condotte da parte della UIF, della Guardia di Finanza o di altre Autorità, la Banca d'Italia esamina la segnalazione ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario, ai fini dell'accertamento di una violazione, acquisisce ulteriori elementi.

L'accertamento si perfeziona con l'apposizione agli atti del visto del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Capo Dipartimento. In caso di violazioni delle disposizioni in materia di ~~trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con i clienti~~ tutela della clientela, l'accertamento si perfeziona con l'apposizione agli atti del visto del Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Capo Dipartimento o, in sua vece, del Capo del Servizio designato. Da tale data, comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

L'accertamento delle violazioni è condotto dalla Banca d'Italia secondo un approccio unitario, inquadrando le potenziali irregolarità nell'ambito della complessiva azione di vigilanza.

Per le violazioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti di cui all'art. 144, comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis) e comma 4, del T.U. le sanzioni amministrative sono applicate esclusivamente nei confronti della società o dell'ente responsabile. ~~Nell'esame delle relative fattispecie, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, la rilevanza delle violazioni può essere desunta:~~

- ~~— dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali;~~
- ~~— dal loro carattere diffuso o sistematico in relazione all'articolazione territoriale o all'operatività dell'intermediario;~~
- ~~— dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;~~

~~— dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'intermediario ad assicurare il rispetto della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela.~~

~~Per le violazioni in materia di antiriciclaggio le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la cui sussistenza può essere desunta, tra l'altro:~~

- ~~— dalla loro idoneità a esporre l'intermediario a significativi rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o, più in generale, a rilevanti rischi legali o reputazionali;~~
- ~~— dalla ricorrenza di violazioni di una stessa disposizione in un numero significativo di casi, tenuto conto delle dimensioni, della complessità organizzativa e dell'operatività dell'intermediario;~~
- ~~— dal carattere diffuso e non occasionale delle violazioni, tale da far ritenere le stesse riconducibili all'ordinario *modus operandi* dell'intermediario ovvero sintomatiche di carenze nelle procedure operative, nei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'intermediario;~~
- ~~— dalla sussistenza di violazioni di una pluralità di disposizioni in materia di antiriciclaggio.~~

In materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con i clienti nonché, salvo quanto di seguito specificato, di diritti e obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, le violazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti, ai sensi dell'art. 144, co. 8, T.U. e dell'art. 32, co. 1-ter, del. d.lgs. 11/2010, nell'Allegato B.

In materia di autenticazione e misure di sicurezza nonché di *standard* aperti di comunicazione comuni e sicuri, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, le violazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti, ai sensi dell'art. 32, co. 1-ter, del. d.lgs. 11/2010, nell'Allegato C.

In materia di antiriciclaggio, la sussistenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, ai sensi dell'art. 62, co. 1, d.lgs. 231/2007, può essere desunta, tra l'altro, alla luce dei criteri indicati nell'Allegato D.

[OMISSIS]

1.4 Istruttoria del Servizio RIV e proposta al Direttore

Il Servizio RIV è l'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori avviati dalla Banca d'Italia ai sensi delle presenti disposizioni; in tale qualità cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria.

In particolare, verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di

partecipare al procedimento amministrativo; consente inoltre agli interessati – nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa – l'accesso agli atti del procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dalla l. 241/1990 e dal Regolamento della Banca d'Italia recante la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria (cfr. par. 2).

Il Servizio RIV procede quindi all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio; in particolare, alla luce delle difese svolte dagli interessati e dei documenti di parte, nonché del complesso delle informazioni raccolte, effettua una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e dell'eventuale responsabilità personale, secondo i criteri contenuti nelle presenti disposizioni.

L'accentramento della fase istruttoria è preordinato ad assicurare omogeneità di valutazione nell'esame delle fattispecie, nel rispetto della parità di trattamento.

Le conclusioni istruttorie confluiscono in una proposta motivata che è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio, previo visto del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria. Nei procedimenti aventi ad oggetto violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti tutela della clientela, il visto è apposto del Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria.

La proposta di irrogazione delle sanzioni ha ad oggetto anche le modalità di pubblicazione del relativo provvedimento, in conformità con quanto previsto dal T.U. e dal T.U.F. per i casi di pubblicazione anonima o differita (cfr. paragrafo 1.7).

Secondo quanto previsto dagli artt. 144-*bis* del T.U., 194-*quater* del T.U.F. e 62, comma 4, lettera a), del d.lgs. 231/2007, nel caso in cui dall'istruttoria risulti che la violazione accertata è connotata da scarsa offensività o pericolosità, la proposta al Direttorio può avere ad oggetto l'irrogazione, in luogo della sanzione pecuniaria, di un ordine rivolto alla società o ente per imporre l'eliminazione delle infrazioni riscontrate entro il termine fissato nel provvedimento. Con l'ordine la Banca d'Italia può indicare le misure da adottare a questo scopo (18).

Ai sensi dell'art. 194-*septies* del T.U.F. e dell'art. 62, comma 4, lettera b), del d.lgs. 231/2007, qualora l'infrazione connotata da scarsa offensività o pericolosità sia cessata, la proposta può avere ad oggetto l'irrogazione di una sanzione consistente in una dichiarazione pubblica riguardante la violazione commessa e il soggetto responsabile.

Nei casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica, anche su indicazione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria o del Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, avendo altresì riguardo all'esigenza di garantire la coerenza complessiva tra azione di tutela e azione sanzionatoria, il Servizio RIV trasmette gli atti del procedimento alla Commissione per l'Esame delle Irregolarità, che, esaminati gli atti del procedimento, formula un parere vincolante

(18) La sanzione adottata ai sensi dell'art. 62, comma 4, del d.lgs. 231/2007 consiste nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle.

ai fini della successiva proposta al Direttorio da parte del Servizio RIV.

La proposta al Direttorio è trasmessa, di regola tramite PEC, ai soggetti interessati i quali abbiano partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione personale. Entro 30 giorni dalla ricezione, il legale rappresentante della società o ente (o altra persona da questi delegata) o le persone fisiche destinatarie del provvedimento oggetto della proposta possono trasmettere al Direttorio sintetiche osservazioni scritte aventi ad oggetto esclusivamente i fatti esaminati nel corso dell'istruttoria e i contenuti della proposta formulata dal Servizio RIV; non possono essere introdotti fatti nuovi, salvo gli eventi verificatisi successivamente alla conclusione dell'istruttoria. Le osservazioni per il Direttorio sono trasmesse preferibilmente tramite PEC all'indirizzo spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it.

Agli scritti difensivi presentati in questa fase del procedimento si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 1.3 con riguardo alle modalità di trasmissione, all'essenzialità e alla pertinenza dei contenuti delle controdeduzioni. Le osservazioni per il Direttorio presentate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia, esaminate le ulteriori osservazioni eventualmente presentate dagli interessati in merito alla proposta formulata dal Servizio RIV e acquisito il parere dell'Avvocato Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'Avvocato Capo, adotta un provvedimento motivato. Con il provvedimento il Direttorio può:

- accogliere la proposta;
- chiedere supplementi di istruttoria (19);
- discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta;
- archiviare il procedimento.

L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni è adottato dal Direttorio della Banca d'Italia entro 240 giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni. Il termine del procedimento sanzionatorio avviato – per irregolarità relative a un medesimo intermediario – nei confronti di una pluralità di persone fisiche si considera unico, anche a prescindere dal concorso degli interessati nella violazione; esso si calcola dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.

In caso di trasmissione ai soggetti interessati della proposta formulata dal Servizio RIV, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Direttorio è sospeso dalla data di ricezione della comunicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni al Direttorio da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la comunicazione della proposta.

(19) In caso di richiesta da parte del Direttorio di supplementi di istruttoria, il contraddittorio sulla relazione integrativa trasmessa al Direttorio dal Servizio RIV si svolge secondo le medesime modalità previste per la proposta iniziale.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità per la Banca d'Italia di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi al principio di sana e prudente gestione o alle disposizioni in materia di tutela della trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela, o alla rimozione di esponenti aziendali, nonché lettere di richiamo.

Nell'ambito dell'istruttoria la Banca d'Italia esamina le argomentazioni difensive presentate e il complesso degli altri elementi informativi disponibili, valutando in particolare se vi sia stata una tempestiva e completa rimozione degli effetti della violazione da parte dell'interessato. Qualora il Servizio RIV riscontri che i fatti oggetto di contestazione risultino giustificati o che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle carenze rilevate, ne tiene conto nella proposta motivata per il Direttorio ai fini della conclusione del procedimento con provvedimento di archiviazione (20).

Il Direttorio della Banca d'Italia, qualora ne riscontri i presupposti, può sempre adottare un provvedimento di archiviazione del procedimento, nei confronti di tutti o alcuni degli interessati. Il provvedimento di archiviazione viene comunicato ai soggetti interessati (21).

[OMISSIS]

1.6 Irrogazione della sanzione

La Banca d'Italia può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o enti e nei confronti delle persone fisiche.

Secondo quanto previsto dagli artt. 144-*ter* del T.U. e 190-*bis* del T.U.F., nei casi di maggiore gravità, alle persone fisiche può essere irrogata, accanto alla sanzione pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari. A tal fine assume rilievo il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio alla stabilità dell'intermediario o del sistema o un impatto rilevante sulla fiducia del pubblico;
- il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un vantaggio dalla violazione;
- al responsabile sono state già applicate con provvedimento esecutivo una o più sanzioni pecuniarie amministrative per violazioni in materia bancaria e finanziaria commesse dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni e nei 5 anni precedenti all'irrogazione della nuova sanzione.

(20) Ai sensi dell'art. 7 della l. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria nei confronti di persone fisiche si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.

(21) Il provvedimento di archiviazione di procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di un intermediario per omessa segnalazione di operazione sospetta è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli eventuali profili di competenza.

Nei casi previsti dal comma 3-*bis* dello stesso art. 190-*bis* T.U.F. può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

In materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 32-*bis* del d.lgs. n. 11/2010, con il provvedimento di applicazione della sanzione e in ragione della gravità della violazione accertata, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del T.U.

In materia di antiriciclaggio, nei casi previsti dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 231/2007, tenuto conto della gravità della violazione accertata, può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso l'intermediario.

L'importo della sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale sanzione accessoria, stabiliti entro i limiti previsti dalla legge, vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità. A questi fini, anche in relazione alla tipologia della violazione e alla natura (persona fisica o giuridica) del responsabile, vengono valutati, tra l'altro, i seguenti elementi:

- la durata della violazione;
- la capacità finanziaria del responsabile, quale desumibile: nel caso di una società o ente, dal fatturato netto dell'ultimo esercizio; nel caso di una persona fisica, dalle remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l'attività esercitata presso l'intermediario (22). Le remunerazioni risultano dalla documentazione prodotta nel corso del procedimento o da ogni altra informazione o dato disponibili;
- la gravità della violazione, in particolare in relazione a:
 - i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sui mercati o sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale dell'azienda e del gruppo di appartenenza, nonché l'eventuale assunzione nei confronti dell'intermediario di misure inibitorie o di provvedimenti specifici, straordinari, ingiuntivi o di crisi;
 - l'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'Autorità di Vigilanza;
 - le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;

(22) Nel caso di procedimenti riferiti a persone fisiche operanti in società o enti appartenenti ad un gruppo, la capacità finanziaria della persona fisica interessata dal procedimento è determinata considerando le remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate per gli incarichi ricoperti o le attività esercitate all'interno del gruppo.

- i casi di precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria o di tutela della clientela o antiriciclaggio commesse dal medesimo soggetto;
- i pregiudizi arrecati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- l'attività svolta dai soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorità di Vigilanza;
- il grado di responsabilità dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili (ad es., per quanto riguarda gli esponenti: effettivo assetto dei poteri, condotte concretamente tenute, durata dell'incarico);
- le conseguenze della violazione, anche potenziali, sulla stabilità complessiva del sistema finanziario.

In caso di sanzioni irrogate ai sensi del d.lgs. 231/2007, si considera, inoltre, l'adozione da parte dell'intermediario di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dell'intermediario.

Ai fini delle presenti disposizioni e per il calcolo dei massimali, per fatturato della società o dell'ente si intende:

- a) per le banche, le società finanziarie, i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del T.U.F., gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, i confidi, la società Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta: l'aggregato definito nell'art. 316 Tabella 1 del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l'aggregato risultante dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico: premi netti; commissioni attive; proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a *fair value* rilevato a conto economico; interessi attivi e altri proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari; oneri netti relativi ai sinistri; commissioni passive; per le imprese non appartenenti a gruppi, si ha riguardo alle corrispondenti voci del bilancio individuale;
- c) per le imprese diverse da quelle indicate alle lettere a) e b): l'aggregato pari alla somma degli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi e corrispondenti alla loro normale attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato.

Il fatturato è riferito all'ultimo esercizio e, per le società o enti appartenenti a un gruppo bancario, finanziario, di SIM o tenuti a redigere il bilancio consolidato, è calcolato di regola sulla base dei dati consolidati.

[OMISSIS]

CRITERI DI RILEVANZA DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E CORRETTEZZA DEI RAPPORTI CON I CLIENTI, NONCHÉ DI DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

In materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con i clienti nonché, salvo quanto specificato nell'Allegato C, di diritti e obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento, la rilevanza delle violazioni, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, può essere desunta:

- a. dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali;
- b. dal loro carattere diffuso o sistematico in relazione all'articolazione territoriale o all'operatività dell'intermediario o del prestatore di servizi di pagamento;
- c. dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- d. dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'intermediario ad assicurare il rispetto della normativa rispettivamente in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela e di diritti e obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento.

CRITERI DI RILEVANZA DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI AUTENTICAZIONE E MISURE DI SICUREZZA NONCHÉ DI STANDARD APERTI DI COMUNICAZIONE COMUNI E SICURI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

In materia di autenticazione e misure di sicurezza nonché di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri la rilevanza delle violazioni, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, può essere desunta:

- a. dall'idoneità della violazione a esporre il prestatore di servizi di pagamento a significativi rischi strategici, operativi e/o reputazionali;
- b. dall'idoneità della condotta a incidere sulla efficienza del mercato, sulla parità concorrenziale o sulla sicurezza del sistema dei pagamenti;
- c. dal carattere diffuso o sistematico delle violazioni, tenuto conto delle dimensioni, della complessità organizzativa e dell'operatività del prestatore del servizio di pagamento;
- d. dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni della Banca d'Italia in materia di autenticazione forte e di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri;
- e. dall'inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dal prestatore di servizi di pagamento per assicurare nel continuo il rispetto della normativa in materia di autenticazione forte e di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

In materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, la sussistenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime può essere desunta, tra l'altro:

- a. dalla loro idoneità a esporre l'intermediario a significativi rischi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o, più in generale, a rilevanti rischi legali o reputazionali;
- b. dalla ricorrenza di violazioni di una stessa disposizione in un numero significativo di casi, tenuto conto delle dimensioni, della complessità organizzativa e dell'operatività dell'intermediario;
- c. dal carattere diffuso e non occasionale delle violazioni, tale da far ritenere le stesse riconducibili all'ordinario *modus operandi* dell'intermediario ovvero sintomatiche di carenze nelle procedure operative, nei presidi organizzativi e di controllo adottati dall'intermediario;
- d. dalla sussistenza di violazioni di una pluralità di disposizioni in materia di antiriciclaggio.